

## 1. La specialità dei rapporti tra Stati e religioni

La pluralità in ambito religioso è un fenomeno ormai diffuso nell'ambiente sociale della civiltà contemporanea, che vede una progressiva moltiplicazione delle presenze religiose, sia delle religioni tradizionali che vantano un rapporto consolidato con la tradizione occidentale, sia di altre religioni che provengono da altri paesi e da altre culture. La pluralità, oltre che essere un dato di fatto, è anche un valore da tutelare come espressione della legittima convivenza delle diverse fedi religiose e del loro eguale diritto a esistere e a soddisfare liberamente gli interessi religiosi dei propri aderenti. Ogni religione, peraltro, è portatrice di una specifica identità, con un proprio patrimonio di valori e un peculiare progetto di vita. La compresenza di più identità religiose, quindi, pone un problema non solo di moltiplicazione numerica dei soggetti sociali, ma, ben maggiormente, di diversificazione sostanziale dei modi di intendere la propria presenza e i rapporti di convivenza con le altre fedi e con le istituzioni che presiedono la comunità civile e politica.

Regolare la convivenza delle religioni risulta così una funzione complessa, in quanto implica non solo di lasciare spazio alla libertà privata dei credenti di vivere la propria fede, ma richiede di integrare nel tessuto comune le diverse visioni del mondo che si accompagnano a un diverso modo di intendere il vivere insieme, con una risonanza che si riflette sull'intera società.

Nello studio delle norme giuridiche che ciascuno Stato ha disposto per regolare la convivenza delle religioni, pertanto, è importante tenere conto della specialità dei rapporti tra le religioni e gli Stati.

La religione è in sé un fenomeno complesso che coinvolge piani distinti, e questa complessità è il tratto distintivo che la differenzia da altri orientamenti ideologici di matrice filosofica. Ogni credo religioso, infatti, è portatore di un

sistema originario di principi e di regole che fanno riferimento a una dimensione, quella spirituale, che trascende la competenza dello Stato, in quanto è estranea ai suoi fini e al suo ambito di azione. Inoltre, i precetti religiosi disciplinano tanto il foro interno quanto il foro esterno: il piano del foro interno riguarda le convinzioni interiori della persona per l'adesione alle verità di fede; il piano del foro esterno, invece, concerne la ricaduta sul piano personale, sociale e politico della peculiare visione religiosa sul destino dell'uomo e sui rapporti sociali. Le credenze religiose, quindi, non si esauriscono nella professione di una dottrina teorica, ma si traducono in manifestazioni esterne, nell'osservanza di riti e di altre pratiche che coinvolgono il comportamento delle persone sia nella vita privata che nella sfera pubblica.

Nel regolare il fenomeno religioso, lo Stato deve rispettare l'alterità degli ambiti di competenza e tenere distinti il piano interno dal piano esterno. Invero, una dottrina religiosa, nel significato di valore e nei contenuti sostanziali, sfugge all'apprezzamento dell'ordinamento giuridico statale, che si occupa dei rapporti intersoggettivi, non delle convinzioni intime dei credenti. Alla competenza dell'ordinamento statale spetta invece di valutare l'impatto sociale di un credo religioso, ossia le conseguenze indotte dall'adesione a una dottrina religiosa sul piano della condotta dei credenti, non già per sindacarne i profili spirituali, quanto per considerarne gli effetti rilevanti per la convivenza civile. Nell'intervenire in questo ambito, pertanto, lo Stato deve mantenere un atteggiamento di imparzialità e di equidistanza, consapevole di dover tenere in considerazione un ambito, quello spirituale, che non gli compete. La prima attenzione concerne proprio la necessità di fare riferimento a una nozione ampia di religione, che non sia ristretta ai modelli tradizionali più conosciuti, ma salvaguardi la legittima pluralità di espressioni religiose e sia aperta a ricomprendere tutte le possibili forme delle credenze di fede.

Qualunque siano i principi di riferimento, peraltro, un credo religioso presenta alcune caratteristiche, che sono rilevanti per la convivenza sociale. Anzitutto, come si è detto, fornisce risposte sul destino ultimo delle persone che contengono non solo dottrine da credere ma precetti morali e regole di comportamento che condizionano il modo di essere dei credenti e influenzano il loro modo di agire sia nella sfera privata sia nella sfera pubblica. Inoltre, un credo religioso non è mai una credenza isolata, ma tende a espandersi, a coinvolgere più persone e ad aggregarsi. Intorno a una fede religiosa si costituisce sempre una aggregazione in forma collettiva, di varia complessità, che rappresenta e soddisfa le istanze di identità dei suoi componenti e si fa promotrice di attività sociali ispirate al modello di convivenza professato da quel credo religioso.

Risulta importante considerare la dimensione istituzionale delle religioni, perché le organizzazioni collettive del culto o confessioni religiose, sono soggetti molto diversi tra loro e dalle altre formazioni sociali.

Ogni confessione religiosa, infatti, fa riferimento a un patrimonio dottrinale originale che ispira in modo del tutto peculiare la propria identità e la propria missione. Questa particolarità di visione informa anche la dimensione propriamente giuridica che sussiste necessariamente in ogni formazione sociale, quantunque assuma forme e strutture diverse in base alla specifica concezione che ogni confessione religiosa abbia del diritto e delle sue modalità di funzionamento. Ad ogni confessione religiosa, pertanto, appartiene un apparato di norme che regola l'organizzazione interna del culto e la vita dei credenti.

Rispetto agli ordinamenti giuridici degli Stati, gli ordinamenti religiosi si caratterizzano per essere sistemi originari e primari, fondati su fonti indipendenti da quelle di qualsiasi istituzione secolare, in quanto discendono direttamente da una volontà divina rivelata o da un disegno soteriologico immanente alla realtà. La natura eteronoma dei precetti religiosi comporta una certa rigidità della regola deontologica, che viene concepita come una disposizione necessaria, perché portatrice di contenuti veritativi. La forza vincolante di questo messaggio di verità risulta poi accentuato nella coscienza dei destinatari dalla finalità etica e spirituale che lo fa apparire indispensabile per il perfezionamento dell'individuo oltre che per la corretta regolamentazione dei rapporti sociali.

Al di là di questi generici caratteri comuni, tuttavia, gli ordinamenti religiosi, proprio perché rispecchiano la singolare visione di ciascuno, sono tra loro molto diversi. Basti considerare, per quanto concerne in particolare le relazioni con gli Stati, la diversa prospettiva delle religioni che aderiscono a una impostazione dualistica, che riconosce la distinzione tra l'ordine spirituale e l'ordine temporale, ovvero di quelle che postulano un'impostazione monistica, che subordina il potere politico alla legge religiosa. Oppure, per quanto riguarda la formulazione delle norme giuridiche, la capacità di alcuni ordinamenti religiosi di condividere con gli ordinamenti secolari argomenti di diritto fondati sulla ragione umana, a differenza di altri che mantengono posizioni più integraliste, che giustificano le norme esclusivamente in base a motivazioni religiose. E ancora, la partecipazione di alcuni ordinamenti confessionali alla formazione della tradizione giuridica occidentale, al contrario di altri che si ispirano a diversi presupposti culturali.

Garantire la pluralità delle religioni implica, pertanto, assicurare la legittima compresenza di una pluralità di ordinamenti, religiosi e statali, cercando di comporre le rispettive esigenze, ossia l'universale dello Stato e il particolare delle credenze religiose. L'autorità politica tende a regolare in modo omogeneo lo sviluppo e il benessere della comunità sociale in conformità ai principi di civiltà che ispirano l'ordinamento giuridico. Le religioni, dal canto loro, tendono ad affermare la propria peculiare identità, tanto nell'organizzazione autonoma delle aggregazioni esponenziali, quanto nella coerenza di vita dei propri aderenti.

ti. Da un lato, quindi, valori universali che garantiscono i diritti delle persone e l'assolvimento delle funzioni istituzionali dello Stato. Dall'altro, valori particolari che perseguono la specificità religiosa, sia in forma individuale che associata.

Rispettare e armonizzare una pluralità di voci e di presenze all'interno di un sistema condiviso di principi e di regole è la sfida che pone oggi la molteplicità delle religioni.

## **2. I conflitti tra Stati e religioni**

La diversità di comprensione dei valori dell'esistenza personale e dei rapporti sociali può generare conflitti tra l'organizzazione civile e le identità religiose.

Possono consistere in divergenze etico-ideologiche che pur comportando di fatto tensioni di carattere etnico, culturale o morale, risultano tuttavia componibili nel quadro pluralistico dell'assetto politico-sociale. Oppure, possono provocare veri e propri contrasti giuridici tra i precetti religiosi e le norme dell'ordinamento statale. È opportuno tuttavia considerare come non sia un problema che riguardi solo condotte individuali discordanti dal sistema di diritto comune, ma, piuttosto, coinvolga un conflitto tra norme di diverso contenuto, provenienti da ordinamenti distinti, quello religioso e quello statale. I conflitti, peraltro, non sono il risultato solo di un modo distonico di regolare formalmente una determinata materia, ma coinvolgono sempre una contraddizione sostanziale tra concezioni diverse in ordine alla persona umana e alle relazioni intersoggettive, circa i valori essenziali e i principi giuridici che devono ispirare la disciplina di una determinata materia.

Bisogna infatti sottolineare una connotazione peculiare dei conflitti tra Stati e religioni, rispetto ai conflitti che possono verificarsi tra ordinamenti statali, regolati dal diritto internazionale.

Una differenza che deriva dalla rilevanza e dal ruolo specifico degli ordinamenti religiosi, in contrappunto agli ordinamenti statali. Gli ordinamenti giuridici dell'attuale forma di Stato costituzionale, democratico e pluralista, regolano la convivenza sociale tra persone di diverso orientamento ideologico, attraverso la predisposizione di procedure di produzione normativa che promuovono la partecipazione di tutti all'elaborazione delle regole che sono poi adottate in base alla decisione della maggioranza. Tale metodo corrisponde alla finalità di formare regole comuni per garantire l'ordine, la sicurezza e il benessere sociale. Risulta tuttavia evidente, come la necessità di prendere una posizione unitaria a dispetto di una pluralità di opinioni, fa sì che la soluzione adottata appaia alla